



COMUNE COMELICO SUPERIORE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

(articolo 10 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)

INDICE

CAPO I - INTRODUZIONE

- 1.1. Premessa introduttiva
- 1.2. La nozione di “trasparenza”
- 1.3. Le linee guida della deliberazione n. 50/2013 della CIVIT

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - LE PRINCIPALI NOVITA'

- 2.1 Il Comune di Comelico Superiore: analisi del contesto esterno
- 2.2 Il Comune di Comelico Superiore: analisi del contesto interno
- 2.3 Le principali novità in tema di Programma triennale
- 2.4 Le principali novità: diritto alla conoscibilità, accesso civico e limiti alla trasparenza
- 2.5 Le principali novità: il Responsabile per la trasparenza
- 2.6 Altri organi di vigilanza sull'attuazione della trasparenza: OIV e CIVIT
- 2.7 Amministrazione trasparente

CAPO III – PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

- 3.1. Procedimento di elaborazione
- 3.2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo
- 3.3 I collegamenti con il Piano della Performance
- 3.4 L'indicazione degli uffici e del personale coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma
- 3.5 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento
- 3.6 I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

CAPO IV – INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

- 4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
- 4.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza

CAPO V – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

- 5.1 I soggetti responsabili dell'attuazione del programma
- 5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- 5.3 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza
- 5.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”
- 5.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

CAPO VI – DATI ULTERIORI

- 6 Dati ulteriori

ALLEGATO 1: INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

CAPO I INTRODUZIONE

1.1. Premessa introduttiva

La disciplina sulla trasparenza, introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione, inteso a migliorarne l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo ed è stata oggetto, recentemente, di penetranti interventi normativi che ne hanno potenziato il contenuto, la portata e definito le modalità di attuazione.

a) In esecuzione dell'articolo 6 della *Convenzione* dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il **6 novembre 2012** il legislatore nazionale ha approvato la **legge numero 190** recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. La legge ha conferito, inoltre, una delega al Governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

b) In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013). Il D.Lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione ed il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano (art. 10, comma 2, D.lgs n. 33/2013). Tale provvedimento ha, inoltre, complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del D.Lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in

sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013. Infine, il decreto provvede ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

c) Alla luce delle succitate rilevanti modifiche normative, e ad integrazione delle precedenti delibere n. 105/2010 ("Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"), e n. 2/2012 ("Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"), . La Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha adottato in data 4 luglio 2013, la **deliberazione n. 50/2013** recante "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per al trasparenza e l'integrità 2014-2016*" che forniscono, le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma stesso.

1.2. La nozione di "trasparenza"

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la "**trasparenza**" è intesa come **accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

La trasparenza dell'azione amministrativa è **garantita attraverso la "pubblicazione"** (art. 2, comma 2, D.lgs n. 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4, comma 1, D.lgs n. 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (D.lgs n. 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

1.3. Le linee guida della deliberazione n. 50/2013 della CIVIT

Come in precedenza anticipato, ogni Amministrazione pubblica è obbligata ad adottare un proprio un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, normato dall'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, per la costruzione e l'attuazione del quale la CIVIT, **in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, con la deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013, ha dettato le “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per al trasparenza e l'integrità 2014-2016”**.

In applicazione dei suddetti indirizzi, al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire una piena confrontabilità delle informazioni tra varie amministrazioni, il Programma triennale della trasparenza del Comune di Comelico Superiore, con i dovuti adattamenti, viene strutturato secondo lo schema predefinito dalla menzionata deliberazione n. 50/2013, secondo l'indice seguente:

1. organizzazione e funzioni dell'amministrazione – le principali novità;
2. procedimento di elaborazione e adozione del programma;
3. iniziative di comunicazione della trasparenza;
4. processo di attuazione del programma;
5. dati ulteriori.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
LE PRINCIPALI NOVITA'

2.1 Il Comune di Comelico Superiore: analisi del contesto esterno

Il Comune di Comelico Superiore, costituito dalle quattro frazioni di Candide, Casamazzagno, Dosoledo e Padola e dalle due borgate di Sega Digon e Sopalù, conta, alla data del 31.12.2014, una popolazione di 2.264 residenti.

Il territorio del Comune, che si estende per Kmq 95,86, confina con quello dei Comuni di San Nicolò di Comelico, Danta di Cadore, Auronzo di Cadore, Sesto Pusteria e con la Repubblica Austriaca.

Il Comune è collocato nel contesto territoriale dell'Alto Cadore, composto da 6 Comuni riuniti amministrativamente nella Unione Montana di Comelico-Sappada, in Provincia di Belluno.

La Comunità Montana di Comelico-Sappada conta circa 9.000 abitanti alla data del 31.12.2013.

Dal punto di vista della gestione amministrativa, il Comune ha un'ormai consolidata esperienza di collaborazione nell'ambito della Comunità Montana. Da tempo – a fronte delle difficoltà legate alla scarsità di risorse e alle sempre maggiori necessità di specializzazione nella gestione delle varie attività – ha scelto la strada della cooperazione per garantire ai cittadini servizi di qualità e alto livello.

2.2. Il Comune di Comelico Superiore: analisi del contesto interno

La struttura organizzativa del Comune è articolata in:

- Aree (strutture organiche di massima dimensione dell'Ente destinata all'organizzazione e alla gestione degli ambiti di attività di uno o più Settori) a capo delle quali è nominato dal Sindaco, mediante decreto, un Responsabile di Area (P.O.);

- Settori (unità produttive ed organizzativa, con rilevanza meramente interna, deputate: alle analisi di bisogni per settori omogenei; alla programmazione; alla realizzazione degli interventi di competenza; al controllo *in itinere* delle operazioni; alla verifica finale dei risultati), che ricomprendono uno o più Servizi, secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento compiuto di una o più attività omogenee;

- Servizi, che costituiscono articolazioni dei Settori;

- Uffici, costituenti le unità operative interne al servizio per la gestione degli interventi istituzionali in specifici.

Nello specifico la struttura organizzativa dell'Ente si articola in **tre Aree** denominate “Area Amministrativa”, “Area Finanziaria” e “Area Tecnica”.

Nell'ambito di competenza dell'**Area Amministrativa** sono ricompresi i Settori organizzativi relativi al

seguito insieme di Servizi e/o Uffici istituzionali: servizi di segreteria; servizio protocollo; servizi di notifica (attività di messo comunale); servizio pubblicazioni all'Albo Pretorio; servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorato, leva); ufficio relazioni con il pubblico; gestione giuridica del personale; rapporti con le rappresentanze sindacali; gestione dell'archivio storico e corrente; collaborazione con il Segretario comunale nell'esercizio dei suoi compiti; contratti e convenzioni relativi, per ragione di materia, all'Area.

Nell'ambito di competenza dell'**Area Finanziaria** sono ricompresi i Settori organizzativi relativi al seguente insieme di Servizi e/o Uffici istituzionali: servizi sociali; servizi per l'istruzione e l'infanzia; servizi di economato; gestione polizze assicurative dell'Ente; acquisti vari per il funzionamento di tutti gli uffici comunali; servizi di ragioneria (contabilità, bilancio, mutui, rendiconto); servizi tributari (addizionale e altre entrate erariali o regionali o extratributarie); sanzioni tributarie ed extratributarie; proventi dei servizi pubblici; trattamenti economici del personale ed attività connesse ai trattamenti pensionistici; contributi ad enti ed associazioni; gestione affitti e concessioni immobili comunali; attività connesse al servizio di tesoreria comunale; gestione dei rapporti con i gestori dei servizi istituzionali associati; servizi di trasporto scolastico; manifestazioni e rapporti con le associazioni; servizi di promozione culturale, ricreativa e sportiva; servizi attinenti a commercio, fiere e mercati; servizi turistici e manifestazioni; contratti e convenzioni relativi, per ragioni di materia, all'Area.

Nell'ambito di competenza dell'**Area Tecnica** sono ricompresi i Settori organizzativi relativi al seguente insieme di Servizi e/o Uffici istituzionali: edilizia privata; edilizia residenziale pubblica nelle sue varie tipologie e forme; gestione dei rapporti con l'ATER; urbanistica; lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità connessa alle opere pubbliche; appalti, progettazione, direzione lavori connessi ai lavori pubblici; gestione del patrimonio immobiliare (manutenzione ordinaria e straordinaria, vendita, acquisti di beni immobili); gestione della sicurezza all'interno degli edifici comunali; fognature e servizi di competenza; gestione del demanio e del patrimonio immobiliare del Comune; viabilità e parcheggi; concessioni demaniali; gestione servizi consortili o con aziende speciali; manutenzione aree verdi; gestione dei rapporti con i gestori dei servizi pubblici locali e relativi interventi manutentivi ordinari; servizi cimiteriali (inclusa l'assegnazione di aree cimiteriali); servizio ecologia; servizio di tutela del patrimonio naturale ed ambientale (difesa del suolo e delle risorse idriche e tutela dall'inquinamento anche acustico); contratti e convenzioni relativi, per ragioni di materia, all'Area.

Escluso dall'appartenenza a dette Aree è il **Settore di Polizia Locale**, posto alla diretta dipendenza del Sindaco, o dell'Assessore da lui delegato, il quale, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento dei servizi e adotta i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti.

Il Comune opera con la seguente **dotazione organica**, per l'anno 2015 (giusta deliberazione G.C. n. 14 del 7.3.2012 di approvazione della dotazione organica dell'Ente):

Personale previsto in pianta organica		18
Dipendenti in servizio:	di ruolo	15
	non di ruolo	0
Totale dipendenti in servizio		15

Il Comune ha attive, inoltre, le seguenti **gestioni in forma associata di uffici/servizi/funzioni**:

- 1) con la Comunità Montana di Comelico-Sappada: Servizio di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance; Servizio di gestione del personale; Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Servizio di assistenza domiciliare; Servizio di manutenzione ambientale; Funzione di Protezione civile;
- 2) con il Comune di San Nicolò di Comelico: Servizio di Segreteria comunale;
- 3) con l'ULSS n. 1: Servizi socio-assistenziali;
- 4) con il B.I.M. Gestione Servizi Pubblici: Servizio di manutenzione e degli impianti idroelettrici sulle sorgenti "Rio del Sasso" e "Aiarnola acque nere".

2.3 Le principali novità in tema di Programma triennale

I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sanciscono che *"1. La trasparenza e' intesa come accessibilità' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità', buon andamento, responsabilità', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità' e lealtà' nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle libertà' individuali e collettive, nonché' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*.

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n.241 del 1990 recepita con L. R. n. 10/1991.

L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione". Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale scopo di favorire **forme diffuse di controllo sociale** sull'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle

informazioni.

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi attori, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è infatti la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione ha costituito un ulteriore tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione, che può trovare nella nebulosità di certi meccanismi organizzativi e decisionali un fertile terreno.

Il recente Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, individua all’art 2 *“gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del presente decreto per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.”*

Nella logica del legislatore, pertanto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:

- 1) **sottoporre ad un controllo diffuso** ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- 2) **assicurare la conoscenza, da parte dell’utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni**, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- 3) **prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità** dell’operato pubblico.

L’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - già prevista dal citato art. 11 del D.Lgs 150/1990 - è oggi disciplinata dall’art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013 che ne stabilisce finalità e contenuti.

Il Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell’attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l’operato della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.

Tale Programma, da aggiornare annualmente, deve recare le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma definisce, inoltre, misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal *Piano di prevenzione della corruzione* (legge 190/2012) del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi del Programma, infine, devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali.

2.4 Le principali novità: diritto alla conoscibilità, accesso civico, limiti alla trasparenza

Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla conoscibilità" (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato "l'accesso civico" (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 gg la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

Gli unici **limiti alla trasparenza**, sono quelli sanciti all'art. 4, commi 4 e 5, del citato D.lgs n. 33/2013, il quale prevede il divieto di pubblicare e rendere noti:

1. i **dati personali non pertinenti**;
2. i **dati sensibili o giudiziari** che non siano **indispensabili** rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
3. non sono pubblicabili le **notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro** del dipendente pubblico;
4. non sono nemmeno pubblicabili le **componenti della valutazione** o le **altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni**.

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere "anonimi" i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

2.5 Le principali novità: il Responsabile per la trasparenza

L'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 prevede che *"All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ... e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*, mentre l'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 prevede che *"negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma nel segretario, salva diversa e motivata determinazione"*.

Al Responsabile per la trasparenza spettano i compiti di:

1. controllare l'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
2. segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
3. provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
4. controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra un segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione, a CIVIT e, nei casi, più gravi, all'ufficio disciplinare. Gli inadempimenti sono altresì segnalati da CIVIT ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Per le informazioni sul Responsabile della Trasparenza nel Comune di Comelico Superiore si rinvia al paragrafo 3.4.

2.6 Altri organi di vigilanza sull'attuazione della trasparenza: OIV e CIVIT

In aggiunta al Responsabile per la trasparenza, vigilano sulla corretta attuazione delle disposizioni dettate dal D.lgs 33/2013 in tema di trasparenza altri due organi: l'organismo indipendente di valutazione (art. 44) e la Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (art. 45).

L'OIV ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del Programma e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti che svolgono la valutazione della performance e l'OIV utilizzano informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la performance - organizzativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

La CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, svolge i seguenti compiti:

1. controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3. ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
4. controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del controllo svolto;
5. può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza;
6. può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
7. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio disciplinare della PA;
8. nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici, agli OIV e alla Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti;
9. controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti degli

organi politici (art. 14).

2.7 Amministrazione trasparente

Come in precedenza precisato al paragrafo 1.1, nella homepage del sito istituzionale deve essere prevista una sezione denominata “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del D.Lgs. n. 150/2009.

Per l'accesso a detta nuova sezione, articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare (come indicato nell’allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, è vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.

Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.lgs 33/2013 le principali informazioni contenute nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sono:

1. il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione;
2. il piano della performance e la relazione di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009;
3. nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del responsabile della valutazione della performance;
4. curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
5. curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
6. tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate nell’allegato A al decreto legislativo 33/2013 (vedasi l'allegato al presente programma triennale).